



Tribunale di Firenze

Av. BARTOLI SAVERIO
VIA A. GIACOMINI, 30
FIRENZE FI

Fax 055.578030

Av. S. [REDACTED] G. [REDACTED]
VIA S. [REDACTED] C/O DR. M. [REDACTED] V. [REDACTED]
F. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Sezione 03 - San Martino

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 11497/2010

Giudice: MARIANI ISABELLA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

[REDACTED]
Avv. BARTOLI SAVERIO

Convenuto principale

[REDACTED]
Avv. S. [REDACTED] G. [REDACTED]

CASO.it

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Firenze 09/11/2010

IL CANCELLIERE

OPERATORE AMMINISTRATIVO
Dott. BRINELLA ILASI



Rep. 7376/10

**Tribunale di Firenze
III sezione civile**

R.G. n. 11497/2010-11498/2010


Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale composto dai magistrati

Dr. Fiorenzo Zazzeri, Presidente

Dr.ssa Isabella Mariani, rel. ed est.

Dr. Ludovico Delle Vergini, Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19.10.2010 ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

CASO.it

premesse che:

V. A. ha presentato reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze in data 30.7.2010, previa riunione dei ricorsi iscritti al R.G. n. 9395/2010 e 9396/2010, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni di G. B. e G. B. fino alla concorrenza di € 320.000,00 ed ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo nei confronti di J. B.

La P. T. F. s.p.a. (d'ora in poi P. T.) ha presentato reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze in data 30.7.2010, previa riunione dei ricorsi iscritti al R.G. n. 9394/2010 e 9397/2010, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni di G. B. e G. B. fino alla concorrenza di € 90.000,00 ed ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo nei confronti di J. e G. B. in relazione al contratto stipulato il 27.9.2009. All'udienza del 19.10.2010 i due reclami iscritti al R.G. n. 11497/2010 e 11498/2010 sono stati riuniti ed il collegio ha riservato la decisione.

Per valutare la fondatezza dei reclami occorre partire dalle richieste di sequestro conservativo originariamente proposte, per poi esaminare il contenuto del provvedimento del Tribunale di Firenze alla luce delle censure svolte dal V. e dalla P. T.

I crediti per i quali viene chiesta la tutela cautelare originano dalle vicende contrattuali che hanno interessato la cessione della M. T. s.p.a.

ju



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

Il 15.1.2007 fu stipulato un atto di cessione di azioni cui presero parte A. V. e la P. T. e G. B., in qualità di a.d. della B. G. s.r.l. In tale sede:

- A. V. cedette alla B. G. s.r.l. il 60% della M. T. s.p.a. per il prezzo di € 1.250.000,00;
- la P. T. trasferì alla B. G. s.r.l. il 20% della M. T. s.p.a. per il prezzo di € 350.000,00;

All'art. 2 dell'atto di cessione vennero concordate le modalità di pagamento del prezzo: € 100.000,00 contestualmente alla stipula dell'atto; € 100.000,00 entro il 31.3.2007 ed € 100.000,00 al 31.10.2007, mentre per il prezzo residuo fu concordato un frazionamento in 16 rate con scadenza trimestrale. Il prezzo fu, più precisamente, cambializzato.

Per effetto di tale cessione residuano oggi due crediti: uno di € 46.750,00 vantato dalla P. T. ed uno di € 260.000,00 vantato da A. V.

Successivamente, il 27.11.2009, fu stipulato un ulteriore atto di cessione con il quale la P. T. trasferì alla B. G. s.r.l. la restante partecipazione del 20% della M. T. s.p.a. per un prezzo di € 650.000,00, da pagare in sette rate con scadenza trimestrale, a partire dal primo trimestre del 2011. In tale sede G. B. rilasciò una fideiussione a prima richiesta a favore della P. T. per l'intero importo oggetto della cessione.

Con scrittura privata sempre del 27.11.2009 cui presero parte G. B. e A. V., quest'ultimo dichiarò che non avrebbe avuto più nulla a pretendere ad eccezione del saldo del prezzo della vendita del 15.1.2007 oltre ad € 176.000,00, da saldare in base ad un separato accordo tra le parti ed altri € 28.800,00 come saldo da versare da parte della M. T. s.p.a. alla I. s.p.a.

A far data dal 31.3.2010 la B. G. s.r.l. ha cessato i pagamenti programmati nell'atto di cessione del 15.1.2007, come è attestato dal protesto della cambiale di € 18.250,00 emessa a favore di P. T. Gli altri effetti attualmente insoluti e prodotti agli atti sono avallati da G. B. e G. B.

Risulta pertanto attualmente che la P. T. deve avere ancora il residuo del prezzo della cessione pari ad € 46.750,00, mentre il V. deve avere ancora € 260.000,00 dalla B. G. s.r.l. Inoltre, A. V. interpreta la scrittura privata

AM



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

del 29.11.2007 intercorsa con G. B. come un riconoscimento di debito per € 176.000,00 di cui residuerebbero da pagare ancora € 126.000,00.

Il mancato pagamento degli effetti rimasti insoluti è giustificativo, secondo la P. T., anche della decadenza del beneficio del termine con riferimento al pagamento del prezzo della cessione di azioni della M. T. del 27.11.2009, per la quale è programmato il pagamento della prima rata a partire dal primo trimestre del 2011.

La richiesta della tutela cautelare nasce da una complessa serie di atti dispositivi del patrimonio di G. B. (avallante per gli effetti cambiari consegnati quale pagamento della cessione di azioni del 15.1.2007) e G. B. (avallante per gli effetti cambiari consegnati quale pagamento della cessione di azioni del 15.1.2007 e fideiussore a prima richiesta per il pagamento della cessione del 29.11.2009).

Si tratta, più precisamente, dei seguenti atti:

1. **atto pubblico del 12.2.2010** con cui G. B. costituisce, quale disponente, il trust "B. 2", regolato dalla legge dell'isola di G. (come tutti gli altri trust di seguito indicati) dove confluisce la partecipazione nell'I. M. s.p.a. pari al 34%, mentre trustee è G. B. e fiduciario è J. B.
2. **atto pubblico del 26.2.2010** con il quale G. B. costituisce con la moglie un fondo patrimoniale in cui confluiscono tutte le sue proprietà immobiliari;
3. **atto pubblico del 12.2.2010** con cui G. B. costituisce, in qualità di disponente, il trust "B. 1", dove confluiscono le partecipazioni nella I. M. s.p.a. pari al 33% e nella D. R. pari all'80%, mentre trustee è G. B. e fiduciario è il figlio J.
4. **atto pubblico del 12.2.2010** con il quale G. B. dona al figlio J. B. il 45% della O. s.p.a. e del 10% della E. E. s.p.a.;
5. **atto pubblico del 26.2.2010** con il quale G. B. costituisce un trust autodichiarato "B. 4" avente ad oggetto il patrimonio immobiliare, di cui è trustee lo stesso G. B. e beneficiario il figlio J.

MU



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

Sia la P. J. che il V. presentano due ricorsi ciascuno, finalizzati alla concessione di provvedimenti cautelari in relazione ai procedimenti da instaurare ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti da G. e G. B. In particolare, i ricorrenti (attuali reclamanti) sul presupposto della sufficienza della trascrizione della domanda giudiziale con riferimento agli atti aventi oggetto beni immobili (costituzione del fondo patrimoniale da parte di G. B. con la moglie e trust autodichiarato "B. 4" da parte di G. B.), muovono le loro richieste di sequestro ex art. 2905, II comma,

c.c. con riferimento agli atti aventi ad oggetto le partecipazioni azionarie per le quali non sono previste forme di pubblicità delle domande idonee ad assicurare una tutela equipollente a quella dei beni immobili e mobili registrati.

Sia P. T. che A. V. hanno pertanto presentato due ricorsi ciascuno di seguito indicati.

La P. T.

1. con il primo ricorso *ante causam*, in relazione all'instaurazione dell'azione revocatoria nei confronti del trust B. 2 ha chiesto il sequestro conservativo ex art. 2905, II comma, c.c. della partecipazione nella I. M. s. nei confronti del trustee G. B. fino all'importo di € 150.000,00;

2. con il secondo ricorso *ante causam*, presentato contemporaneamente al primo, in relazione all'instaurazione del giudizio di nullità/revocatoria del Trust B. 1 e della donazione G. J. B. del 12.2.2010, ha chiesto il sequestro conservativo fino alla somma di € 800.000,00 delle partecipazioni nella I. M. s. pari al 33% e nella D. R. pari all'80% nei confronti di G. B. (trustee del B. 1) e del 45% della O. s. e del 10% della F. F. E. f. E. s. nei confronti di J. B. (donatario) fino all'importo di € 800.000,00.

A. V.

1. con il primo ricorso *ante causam*, in relazione all'instaurazione dell'azione revocatoria nei confronti del trust B. 2 ha chiesto il sequestro conservativo ex art. 2905, II comma, c.c. della partecipazione nella

C
r
i
u
r
c
l
i
J
F
a
I
e
I
9
P
F
A
s
c
s
o
P
c



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

I [redacted] M [redacted] s [redacted] nei confronti del trustee G [redacted] B [redacted] fino all'importo di € 400.000,00;

2. con il secondo ricorso *ante causam*, presentato contemporaneamente al primo, in relazione all'instaurazione del giudizio di nullità/revocatoria del Trust B [redacted] 1 e della donazione G [redacted] J [redacted] B [redacted] del 12.2.2010, ha chiesto il sequestro conservativo fino alla somma di € 800.000,00 delle partecipazioni nella I [redacted] M [redacted] s [redacted] pari al 33% e nella D [redacted] R [redacted] pari all'80% nei confronti di G [redacted] B [redacted] (trustee del B [redacted] 1) e del 45% della O [redacted] s [redacted] e del 10% della F [redacted] E [redacted] f [redacted] E [redacted] s [redacted] nei confronti di J [redacted] B [redacted] (donatario) fino alla somma di € 500.000,00.

G [redacted] e G [redacted] B [redacted] si sono costituiti eccependo l'assenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento cautelare. In particolare, hanno affermato l'insussistenza di intenti frodativi, riconducendo l'attività negoziale contestata dai ricorrenti (oggi reclamanti) in una strategia di ricostruzione industriale ed hanno contestato la possibilità di invocare il *periculum in mora* da parte di chi (A [redacted] V [redacted]) aveva fornito fino al 2009 la provvista per il pagamento degli effetti cambiari finalizzati al pagamento della M [redacted] T [redacted] s [redacted], garantendosi con il rilascio di ulteriori assegni. Quest'ultimi sono stati prodotti in copia, senza firma. Infine, hanno eccepito la mancata possibilità di assoggettare a sequestro i beni oggetto di trust.

Il Tribunale di Firenze, ha riunito i due ricorsi presentati dal V [redacted] e dalla P [redacted] T [redacted] ed ha emesso due provvedimenti di sequestro conservativo.

Il sequestro è stato accolto sui beni di G [redacted] e G [redacted] B [redacted] per la somma di € 90.000,00 in favore di P [redacted] T [redacted] e di € 320.000,00 in favore di V [redacted] A [redacted].

Non è stato disposto il sequestro sui beni di J [redacted] B [redacted], in quanto non obbligato per il pagamento dei crediti a cautela dei quali hanno agito i ricorrenti.

Avverso tali provvedimenti hanno presentato reclamo A [redacted] V [redacted] e la P [redacted] T [redacted] sollevando principalmente la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2905, II comma, c.c. Secondo i reclamanti infatti il Tribunale di Firenze ha errato disponendo il sequestro ex art. 671 c.p.c. e non quello ex art. 2905, II comma, c.c. relativo ai beni oggetto degli atti dispositivi da revocare. È stata pertanto chiesta la riforma del provvedimento e la concessione del sequestro dei beni oggetto del trust B [redacted] 1 nei confronti del trustee G [redacted] B [redacted] e del trust B [redacted] 2 nei confronti del

[Handwritten signature]



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

trustee G. B. secondo quanto già indicato illustrando i motivi del ricorso. Inoltre è stato chiesto nuovamente il sequestro delle partecipazioni sociali donate a J. B., sempre ex art. 2905, II comma, c.c. Infine è stata chiesta la cautela anche con riferimento alle somme dovute in base alla cessione del 27.11.2009, in considerazione della decadenza dal beneficio del termine.

Si sono costituiti G. e G. B. mentre J. B. è rimasto contumace sia in primo che in secondo grado.

Le complesse questioni giuridiche che il collegio deve affrontare riguardano in primo luogo l'interpretazione dell'art. 2905, II comma, c.c. e la sequestrabilità dei beni oggetto

di trust.

L'art. 2905, II comma, c.c. prevede che: "il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione." L'esegesi di tale norma richiede di risolvere due problemi. Il primo è quello di stabilire che cosa si intenda per sequestro nei confronti del terzo acquirente dei beni del creditore. Il secondo riguarda il momento temporale in cui può essere chiesta la tutela cautelare.

Procedendo con ordine, i rapporti tra l'art. 2905, II comma, c.c. e art. 671 c.p.c. devono essere ricostruiti alla luce della finalità di tutela proprie del sequestro conservativo. Se infatti in entrambe norme richiamate è presente la finalità di tutelare la fruttuosa realizzazione del credito, tuttavia non sussiste tra le stesse una perfetta coincidenza applicativa.

L'art. 671 c.p.c. si pone infatti in una prospettiva *ex ante* finalizzata ad impedire il compimento da parte del debitore di atti dispositivi opponibili ai creditori sequestranti (in tal senso si dice che il sequestro crea un vincolo a porta chiusa di cui può beneficiare solamente il creditore richiedente). In altre parole, non viene sottratta al debitore la disponibilità giuridica dei beni sequestrati, ma si impedisce che possano essere opposti ai creditori sequestranti gli atti di disposizione compiuti dal debitore. Ottenuto il sequestro il creditore può agire *in executivis* sui beni sequestrati, nonostante la fuoriuscita degli stessi dal patrimonio del debitore. In conclusione, nell'ipotesi dell'art. 671 c.p.c. prima si ha il sequestro e poi si avranno eventuali atti dispositivi del debitore, in opponibili ai creditori sequestranti.

Nel caso dell'art. 2905, II comma, c.c. si ha un caso diverso. Il debitore ha già compiuto un atto dispositivo dei beni costituenti il suo patrimonio. Il legislatore ritiene tuttavia

AM



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

meritevole di tutela l'interesse del creditore a beneficiare della tutela cautelare (riconducibile al diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.) e consente di assoggettare a sequestro i beni ormai usciti dal patrimonio del debitore, al fine di assicurare la fruttuosità di una futura azione revocatoria, impedendo che il suo eventuale risultato positivo possa essere vanificato dagli atti dispositivi compiuti dal terzo titolare dei beni. A differenza dell'art. 671 c.p.c. dove il sequestro conservativo è finalizzato a rendere opponibile ai terzi gli atti dispositivi dei beni sequestrati compiuti dopo la concessione del provvedimento cautelare, nel caso dell'art. 2905, II comma, c.c. il debitore aliena i propri beni prima della pronuncia del giudice. Ne consegue che tale norma prevede un'ipotesi speciale di sequestro che va a colmare un vuoto di tutela che il sequestro di cui all'art. 671 c.p.c. non può *ex se* coprire. Tuttavia, considerato che i beni sono usciti dal patrimonio del debitore, la misura cautelare non può non andare a colpire i terzi acquirenti. Se è vero che in tal modo il provvedimento cautelare incide sul patrimonio di un terzo estraneo al rapporto creditore-debitore, creando un profilo di criticità con le esigenze di certezza dei traffici giuridici, è, tuttavia, altrettanto vero che il sequestro di cui all'art. 2905, II comma, c.c. è un'ipotesi speciale relegata agli atti di disposizione compiuti dal debitore in frode ai creditori, contro i quali può essere esperita l'azione revocatoria. Si rivela, inoltre, di particolare importanza soprattutto nei casi nei quali il creditore che agisce in revocatoria non può beneficiare degli effetti conseguenti alla trascrizione della domanda giudiziale, esperibile solamente con riferimento ai beni immobili e mobili registrati, ma non per le partecipazioni azionarie.

Quanto al momento in cui il creditore può agire in sede cautelare, il dettato originario della norma, che ancorava la richiesta di sequestro all'avvenuta proposizione dell'azione revocatoria, deve necessariamente coordinarsi con le modifiche del codice di procedura civile, con particolare riferimento all'inserimento dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., che estende anche ai provvedimenti cautelari previsti nel codice civile e nelle leggi speciali, la disciplina di cui agli artt. 669 bis c.p.c., che ammette in via generalizzata la tutela cautelare *ante causam*. Su tale questione la giurisprudenza osserva pertanto che: "Il sequestro conservativo previsto dall'art. 2905 comma 2 c.c., può essere richiesto anche prima dell'inizio dell'azione di merito, risultando applicabile il rito cautelare uniforme per effetto del disposto dell'art. 669 quaterdecies c.p.c." (Trib. Roma, 20/06/2000).

Individuato il corretto ambito di applicazione dell'art. 2905, II comma, c.c. occorre verificare l'ammissibilità del sequestro conservativo dei beni oggetto di trust.

mu



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

In primo luogo bisogna sottolineare la possibilità per il creditore di esperire l'azione revocatoria contro l'atto istitutivo di un trust. Il successo di tale istituto affonda in parte nella pluralità di scopi che è possibile perseguire con lo stesso: di qui la sua ampia utilizzazione in uno spazio sconfinato che va dalla tutela dei minori e degli incapaci, fino ai recenti impieghi in materia fallimentare. Accanto agli scopi leciti sussiste tuttavia la possibilità della strumentalizzazione del trust per il perseguimento di intenti frodati nei confronti dei creditori, realizzabili sfruttando in via elusiva alcune caratteristiche della disciplina dell'istituto, con particolare riferimento all'effetto di separazione patrimoniale.

È pertanto pacifica la possibilità di aggredire un trust (rectius dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, come vedremo meglio in seguito) con l'azione di cui all'art. 2901 c.c. Resta da verificare l'applicazione al caso de quo della particolare forma di sequestro disciplinata dall'art. 2905, II comma, c.c. Secondo i convenuti è recisamente esclusa la possibilità di sequestrare i beni oggetto dei trust B. [redacted] 1 e B. [redacted] 2 posto che si tratterebbe di patrimoni separati insuscettibili di essere aggrediti in via cautelare ed esecutiva.

Tuttavia, il corretto inquadramento della questione deve prendere le mosse dalla distinzione almeno logica tra atto istitutivo del trust, assoggettato alla legge straniera individuata dalle parti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 364/1989 (d'ora in poi Conv. Aja) ed atto di dotazione dei beni in trust, assoggettato alla *lex fori*, secondo quanto previsto dall'art. 4 della stessa Convenzione. L'applicazione di due diverse normative rende infatti necessaria tale distinzione anche nei casi, come quelli in esame, in cui l'istituzione del trust ed il trasferimento dei beni al trustee avvenga in un medesimo contesto. I trust B. [redacted] 1 e B. [redacted] 2 sono infatti assoggettati alla legislazione di Guernsey, ma l'atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee è assoggettato alla *lex fori*, che nel caso in esame è quella italiana e comprende anche l'art. 2905, II comma, c.c. Ne consegue la piena possibilità per il creditore che agisce in revocatoria nei confronti del trust di assoggettare a sequestro, ai sensi della norma da ultimo citata, i beni trasferiti al trustee. In merito a tale questione non hanno pregio le questioni relative al fatto che si tratti di un patrimonio separato: l'art. 11 della Conv. Aja prevede infatti al primo comma che il riconoscimento del trust implica sì che i beni siano separati dal patrimonio personale del trustee, ma esplicita al secondo comma tale separazione ponendo un divieto di sequestro dei beni oggetto di trust nei confronti dei creditori personali del trustee, mentre nel caso in esame ad agire in via cautelare sono i

ull



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

creditori del disponente, che invocano l'applicazione di una norma (art. 2905, II comma, c.c.) pienamente applicabile all'atto di dotazione dei beni in trust.

Tanto più che l'art. 15 Conv. Aja prevede che: "La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare: ... e) la protezione dei creditori in caso di insolubilità."

Affrontate le complesse questioni ermeneutiche relative all'interpretazione dell'art. 2905, II comma, c.c. ed ai suoi rapporti con il trust, occorre esaminare il *fumus boni iuris*

dell'azione ex art. 2901 c.c. oltre che il *periculum in mora*. Sul punto già il Tribunale di Firenze si era pronunciato in via favorevole. Tuttavia, il collegio ritiene opportuno fare delle precisazioni.

Con riferimento all'esistenza del credito il Tribunale ha rilevato la mancata possibilità di procedere al sequestro conservativo a tutela dei crediti derivanti dall'atto di cessione delle azioni del 27.11.2009, sulla base mancata esigibilità attuale delle stesse, dal momento che la prima rata scadrà nel primo trimestre del 2011. Su tale questione il collegio osserva che

a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni da parte della B. s.p.a. con riferimento al pagamento delle rate relative al prezzo della cessione del 15.1.2007, viene a crearsi una situazione di insolvenza che comporta la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. anche con riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla cessione del 27.11.2009. Tale decadenza si estende anche a G. e G. B. in qualità di avallanti delle cambiali non pagate con riferimento alla cessione del 15.1.2007 ed a G. B. in qualità di fideiussore a prima richiesta per l'adempimento del prezzo della vendita del 27.11.2009.

Sul punto si richiama quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: "La decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore, verificatasi, a norma dell'art. 1186 cod.civ., a carico dell'obbligato cambiario principale, comporta analogo decadenza rispetto all'obbligazione del di lui avallante, anche se questi non sia divenuto insolvente: ciò trova conferma nel disposto dell'art. 50 legge c., che espressamente prevede che il portatore della cambiale possa esercitare il regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati, fra i quali rientrano gli avallanti, anche prima della scadenza in diverse ipotesi, tra cui quella del fallimento del trattario che abbia o meno accettato, nonché del fallimento del traente di una cambiale non accettabile." (Sez. 1, Sentenza n. 4855 del 01/03/2007 - Rv. 596470). Inoltre come ritenuto anche dalla giurisprudenza della SC 3024/1995 in motivazione: "Venendo ora ad esaminare la questione centrale della presente



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

controverta la quale, ancorché dipendente dalla situazione di insolvenza della società debitrice, è stata posta contro i fideiussori, si osserva che l'ammissione del debitore principale alla procedura di amministrazione controllata comporta la decadenza dal beneficio del termine anche per il terzo fideiussore coobbligato (in tale senso v. Cass. sent. 31 gennaio 1957 n. 363 e sent. 24 settembre 1959 n. 2613). Infatti, il fideiussore, essendo obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (v. art. 1944 comma 1 c.c.), non vi può essere tenuto che negli stessi modi e termini del debitore principale, dato il rapporto di accessorialità del rapporto fideiussorio rispetto al rapporto garantito.

Tale conclusione, d'altra parte, trova conferma anche nell'art. 1953 n. 2 c.c. dal quale si desume che l'insolvenza del debitore non esonera il fideiussore dall'obbligo di fare fronte ai propri impegni nei riguardi del creditore, ma gli conferisce soltanto il diritto di ribevo.

Le considerazioni che precedono esauriscono il thema decidendum avendo i giudizi di merito accertato anche che i fideiussori odierni ricorrenti avevano contrattualmente escluso ogni onere, da parte del creditore, di proporre nei confronti della debitrice mutataria alcuna istanza nei modi e nei termini di cui all'art. 1957 c.c. rinunciando altresì al beneficio previsto da tale articolo ed esonerando lo stesso creditore dall'obbligo di chiedere la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. e dal fare qualsiasi comunicazione in ordine alla situazione dei conti, anche al fideiussore, tanto più se a prima richiesta, si estende la decadenza dal beneficio del termine del debitore principale.

Con riferimento all'ammontare del credito per il quale si agisce occorre fare riferimento alla copia delle cambiali prodotte dalle parti e rimaste insolute, nonché all'atto di cessione del 29.11.2009. Non può invece avere pregio quanto asserito da A. V. con riferimento alla scrittura privata intercorsa con G. B. il 29.11.2009. In tale sede le parti hanno regolato le reciproche pretese dichiarando di non avere nulla a pretendere all'infuori di quanto espressamente indicato. In altre parole, dal tenore di tale scrittura non è G. B. a dichiararsi debitore del V. di € 176.000,00, ma è piuttosto quest'ultimo a dichiarare di non avere nulla a pretendere all'infuori del prezzo della cessione della M. T. nonché di ulteriori € 176.000,00 (senza indicare, oltretutto a quale titolo, con evidenti problemi di giustificazione causale) ed altri € 28.800,00. Tale scrittura non può essere quindi considerata come un riconoscimento di debito da parte di G. B.

In conclusione, i crediti a cautela dei quali deve essere concesso il sequestro sono quello di € 260.000,00 per A. V. (risultante dalla somma delle cambiali, avallate da G. B. e G. B. scadute e non pagate con riferimento alla cessione di azioni della M. T. s. del 15.1.2007) ed € 696.750,00 per la P. T.

Ulu

(
B
s.
d.
C
fe
P
sc
g
st
C
(
ci
Je
S
B
È
o:
in
er
cl
di
vi
i
as
ev
e
di
A
ri:
cc
g



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

(risultante per € 46.750,00 dalla somma delle cambiali, avallate da G. [redacted] e G. [redacted] B. [redacted], scadute e non pagate con riferimento alla cessione di azioni della M. [redacted] T. [redacted] s. [redacted] del 15.1.2007, e per € 650.000,00 dal prezzo della cessione di azioni del 29.11.2007, di cui è fideiussore G. [redacted] B. [redacted]).

Con riferimento al *consilium fraudis* la sequenza di atti posta in essere in pochi giorni nel febbraio 2010, con la quale G. [redacted] e G. [redacted] B. [redacted] si sono spogliati del proprio patrimonio, diventando anche l'uno trustee dell'altro con riferimento alle partecipazioni societarie nella L. [redacted] M. [redacted] s. [redacted], è idoneo dell'intenzione di sottrarre i beni alla garanzia dei debitori, tanto più se in relazione alla notevole esposizione debitoria degli stessi.

Considerato che gli atti soggetti ad una futura azione revocatoria sono o a titolo gratuito (i trust B. [redacted] 1 e 2, dove il trasferimento dei beni al trustee non è assistito da una causa onerosa), o di liberalità (come la donazione fatta da G. [redacted] B. [redacted] al figlio J. [redacted]), non si pone un problema di *participatio fraudis*. Tanto più che trustee reciproci sono G. [redacted] e G. [redacted] B. [redacted], e beneficiario dei trust e donatario è J. [redacted] B. [redacted] figlio di G. [redacted].

È da ritenere poi la presenza del *periculum in mora* sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. In senso soggettivo la condotta di G. [redacted] e G. [redacted] B. [redacted] è improntata al sostanziale svuotamento dei loro patrimoni, che si accompagna alla crisi economica affrontata dalla B. [redacted] G. s. [redacted] (non disconosciuta dagli stessi convenuti, che negli atti difensivi parlano di un contesto generale di difficoltà economica) e determina la necessità di ovviare all'infruttuosità pratica del presumibile esperimento vittorioso delle azioni revocatorie sopra richiamate. In senso oggettivo si osserva poi che i beni dei quali viene oggi richiesto il sequestro (partecipazioni societarie) non sono assoggettati alla formalità della trascrizione tali da evitare l'inopponibilità ai creditori di eventuali atti dispositivi dei quali siano parte terzi in buona fede. Nel caso del sequestro ex art. 2905, II comma, c.c. la dottrina ha rilevato infatti correttamente come il *periculum* da neutralizzare sia quello dell'infruttuosità pratica dell'esercizio dell'azione revocatoria. Anche tale aspetto connota la peculiarità del sequestro ex art. 2905, II comma, c.c. rispetto a quello generale di cui all'art. 671 e.p.e. in cui il *periculum* è costituito dal compimento di atti di disposizione da parte del debitore i quali possano vanificare la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.

111



Tribunale di Firenze
III sezione civile

R.G. n. 11497/2010-11498/2010

L'attualità del pericolo è sottolineata anche dalla tipologia dei beni assoggetti a sequestro, data la possibilità di loro alienazioni, in assenza di un regime di pubblicità della domanda giudiziale che consenta l'opponibilità del giudicato favorevole ai terzi.
Il reclamo deve quindi essere accolto con modifica sul punto del provvedimento di primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, in riforma dei provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Firenze il 30.7.2010

dispone a favore di A. V. fino a concorrenza di € 260.000,00, e della P. s.p.a. fino a concorrenza di € 696.750,00:

1. il sequestro conservativo del 34% I. M. nei confronti di G. Be. in qualità di trustee del trust B. 2;
2. il sequestro del 33% I. M. e dell'80% della D. R. nei confronti di G. B. quale trustee del trust B. 1;
3. il sequestro del 45% della O. s.p.a. e del 10% della E. E. E. nei confronti del donatario J. B.

fissa il termine di legge per l'instaurazione dei giudizi di merito.
Spese al merito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 2.11.2010

Il Presidente
Dr. Fiorenzo Zazzeri

Il Giudice est.
Dr.ssa Isabella Mariani

TRIBUNALE DI FIRENZE
- 9 NOV 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Raffaella Brogi, quale Magistrato ordinario in tirocinio.